


ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA CORNUCOPIA”

STATUTO



ANNO 2023

Sommario

ART. 1 – Denominazione, sede e durata	2
ART. 2 – Scopo, finalità e attività	2
ART. 3 – Ammissione e numero degli associati	3
ART. 4 – Diritti e obblighi degli associati.....	4
ART. 5 – Perdita della qualifica di associato	4
ART. 6 – Organi.....	5
ART. 7 – Assemblea.....	5
ART. 8 – Organo di amministrazione.....	6
ART. 9 – Presidente.....	6
ART. 10 – Patrimonio	7
ART. 11 – Divieto di distribuzione degli utili	7
ART. 12 – Risorse economiche.....	7
ART. 13 – Bilancio di esercizio	7
ART. 14 – Libri	7
ART. 15 – Volontari	8
ART. 16 – Lavoratori.....	8
ART. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	9
ART. 18 – Rinvio	9

STATUTO DELL’ “ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CORNUCOPIA”

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile una associazione avente la seguente denominazione: **“Associazione Culturale LA CORNUCOPIA”**, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Scanzorosciate (Bg) e con durata illimitata.

1.1 – la sede potrà essere variata con disposizione del consiglio direttivo.

ART. 2 – Scopo, finalità e attività

2.1 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare il fine dell’Associazione è quello di:

- a) organizzare concerti, rassegne corali e musicali in genere, iniziative culturali formative e di spettacolo attinenti al mondo della musica e delle arti in genere, anche in collaborazione con altre Associazioni civili e religiose, puntando sempre ad offrire proposte di alto livello qualitativo e artistico;
- b) valorizzare e diffondere la musica nell’aspetto educativo e culturale, contemplando anche la ricerca e la promozione di attività parascolastiche in campo musicale ed educativo in genere;
- c) promuovere la musica in tutte le sue forme ed espressioni, inclusa la stampa di materiale dedicato, attraverso l’organizzazione di corsi didattici e laboratori, con particolare attenzione ai bambini, ragazzi e giovani; detti corsi saranno tenuti da docenti diplomati e/o di provata serietà e professionalità;
- d) sviluppare relazioni con realtà simili provinciali e nazionali.

2.2 L’Associazione realizza il fine di cui sopra, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

- a) corsi e laboratori culturali e/o musicali;
- b) manifestazioni artistiche (concerti e spettacoli);
- c) eventi culturali.

2.3 – L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di legge.

2.4 – L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.5 – L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3 – Ammissione e numero degli associati

3.1 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e le associazioni senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione è composta da **Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari**:

- a. Soci **Fondatori** sono coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione come risulta da apposito registro;
- b. Soci **Ordinari** sono coloro che svolgono specifica attività artistica nell'ambito dell'Associazione; sono tenuti a versare la quota sociale; la loro qualifica ha durata annuale ed è rinnovabile;
- c. Soci **Sostenitori** sono coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione con una quota annua superiore a quella dei Soci Ordinari, e comunque indicata dal Consiglio Direttivo;
- d. Soci **Onorari** sono quelle personalità che, nominate alla unanimità dal Consiglio Direttivo, abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Associazione o della cultura musicale in genere; non sono tenuti al versamento di una quota; essi mantengono tale qualifica a vita, salvo apposita motivata delibera da parte del Consiglio Direttivo.

3.2 – Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta e/o compilata tramite il sito web dell'associazione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il pagamento della quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo.

3.3 – L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.4 – Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.5 – Lo status di associato ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 – Diritti e obblighi degli associati

4.1 – Gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
4. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
5. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
6. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.2 – Gli associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 – Perdita della qualifica di associato

5.1 – La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 – L'associato che

- a. contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi
- b. arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione
- c. avendo accettato di partecipare ad una manifestazione artistica, si astenga frequentemente o sistematicamente dalle prove, o si ritiri senza addurre giustificati motivi, dopo esser stato richiamato ufficialmente
- d. non sia in regola con il versamento della quota sociale
- e. può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 – L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una

apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5.4 – I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – Organi

6.1 – Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
3. il Presidente.

ART. 7 – Assemblea

7.1 – Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i Soci effettivi, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Per i minori di 18 anni, ha diritto di voto la persona che ne ha controfirmato la domanda di ammissione all'Associazione. Ciascun associato ha un voto. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.2 – La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita per via telematica almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o dalla comunicazione stessa.

7.3 – L'Assemblea si riunisce, preferibilmente tramite l'uso di strumenti elettronici a distanza (es. videocall) almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.4 – L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sulla esclusione degli associati;
5. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.5 – L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

7.6 – Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 – Organo di amministrazione

8.1 – L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 – Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. formulare e validare con potere di veto i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8.3 – L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.4 – L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.5 – Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 – Presidente

9.1 – Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 – Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.4 – Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 – Patrimonio

10.1 – Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 – Divieto di distribuzione degli utili

11.1 – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 – Risorse economiche

12.1 – L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 – Bilancio di esercizio

13.1 – L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

ART. 14 – Libri

14.1 – L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

14.2 – Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 15 – Volontari

15.1 – I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

15.2 – Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione – resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – e l'Organo di amministrazione delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

15.3 – La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.4 – L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 – Lavoratori

16.1 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

16.2 – I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

17.1 – In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad associazioni senza scopi di lucro o a fini di utilità sociale.

17.2 – L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 – Rinvio

18.1 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sig. Alberto Bigoni

Sig. Giorgio Sala

Sig. Mauro Ghilardini

Scanzorosciate, 1 settembre 2023